



# Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE)

## Modifica del 12 agosto 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 ottobre 2006<sup>1</sup> concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 2 e 3, parte introduttiva*

<sup>2</sup> Se la merce non è di origine svizzera, la quota di valore aggiunto svizzero è pari ad almeno il 20 per cento del valore della commessa. Per valore aggiunto svizzero si intende la differenza tra il valore della commessa del contratto d'esportazione e il valore delle forniture complementari estere nonché delle forniture di subappaltatori esteri o delle prestazioni estere.

<sup>3</sup> L'ASRE può accordare l'assicurazione anche se la quota di valore aggiunto svizzero è inferiore al 20 per cento a condizione che ciò corrisponda ai suoi obiettivi secondo l'articolo 5 LARE e ai principi alla base della sua politica secondo l'articolo 6 LARE. A tal fine l'ASRE tiene conto in particolare degli aspetti seguenti:

*Art. 4 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Per la garanzia su bond il saggio di garanzia è pari al massimo al 100 per cento dell'importo garantito.

<sup>4</sup> Lo stipulante non può acquistare percentuali di garanzia.

<sup>1</sup> RS 946.101

II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.

<sup>2</sup> Ha effetto sino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

12 agosto 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr